

## Il commercio del pesce nella Marca meridionale nel Settecento. Produzione, mercato, caratteri della struttura produttiva

di Maria Ciotti

La pesca nel medio Adriatico<sup>1</sup> pur essendo stata a lungo un'attività di sussistenza e di integrazione del reddito delle popolazioni costiere fu oggetto di grande attenzione da parte delle autorità di governo, interessate a garantire la disponibilità del prodotto ittico, soprattutto in occasione di ricorrenze e festività religiose. Norme rigorose, contemplate negli statuti municipali, ne regolavano l'introduzione e la vendita, mentre dazi e gabelle imposti sul pescato e sulle imbarcazioni gravavano pesantemente su un settore economico ancora poco rilevante, con il solo risultato di comprimere i già esigui sbocchi commerciali. Inoltre le rudimentali tecniche di pesca in uso nella prima età moderna e le imbarcazioni d'altura per la pesca a *tartana*, che si documentano a metà Seicento in quest'area<sup>2</sup>, non erano sufficienti a soddisfare la domanda che giungeva dai centri maggiori e dal contado: di conseguenza gran parte del pesce presente sul mercato

---

«Proposte e ricerche», fascicolo 55 (2/2005)

<sup>1</sup> Per un'analisi di lungo periodo sulla pesca in Italia e in area adriatica si vedano S. Anselmi, *La pesca in Italia. Note e indicazioni per un profilo storico*, in Autori Vari, *Viaggio nel mondo della pesca. Itinerari di Storia, ricerca scientifica, arte e tradizioni*, Ancona 1990, pp. 11-50, ora anche in S. Anselmi, *Adriatico. Studi di storia, secoli XIV-XIX*, Ancona 1991, pp. 421-453; M. Moroni, *La pesca nel medio Adriatico tra basso medioevo ed età contemporanea*, in *La pesca nel Lazio. Storia, economia, problemi attuali*, "Atti del Terzo Convegno Nazionale di Storia della Pesca", Roma 26-27 settembre 2003, c.d.s.; e M. L. De Nicolò, *Microcosmi mediterranei. Le comunità dei pescatori nell'età moderna*, Bologna 2004.

<sup>2</sup> ASF (Archivio di Stato di Ascoli Piceno, sezione di Fermo), *Miscellanea*, b. 28, f. 8 (1650). A questa data risultano attive, lungo la costa fermiana, «intorno a 40 tartane e 20 barche da carico, maneggiate da persone industriose, et accorte che fanno guadagni di riguardo». Sull'attività della pesca nel XVII secolo, in quest'area, si veda anche L. Rossi, *Il mare per contado, Fermo per padrone. Porto San Giorgio tra XVI e XVIII secolo*, in Autori vari, *Fermo e la sua costa. Mercè, monete, fiere e porti fra tardo Medioevo e fine dell'età moderna*, vol. II, Grottammare 2004, pp. 89-93. Sulla pesca a *tartana* si veda invece M.L. De Nicolò, *Microcosmi*, cit., pp. 117-127.

proveniva da imbarcazioni forestiere, sbarcato lungo le coste da pescatori veneti e chiogetti.

Tale quadro si manterrà pressoché inalterato sino a metà Settecento, quando, con l'introduzione di nuove tecniche di pesca e di conservazione del pesce fresco, prende avvio la fase espansiva della produzione e del commercio ittico. Ci si riferisce, nello specifico, allo sviluppo e diffusione della *gaetana*, che costituisce l'evento periodizzante nella storia della pesca e segna la fase di passaggio da un'economia di sussistenza all'affermazione di un comparto produttivo destinato ad assumere una rilevanza economica sempre maggiore. Questa tecnica di pesca, già largamente praticata nel Tirreno, sin dall'inizio del XVIII secolo<sup>3</sup>, venne introdotta in Adriatico da pescatori pugliesi intorno alla metà del Settecento e, in breve tempo, si afferma lungo tutte le coste dal basso all'alto Adriatico<sup>4</sup>. L'entità molto

<sup>3</sup> È quanto risulta da un editto proibitivo emanato dallo Stato Pontificio nel 1701, pubblicato in M.L. De Nicolò, *La pesca a coppia. Invenzione dell'età moderna o riscoperta?*, Fano 2005, pp. 57-59; e da un bando medico emanato nel 1727, pubblicato in G. Cascio Pratilli e L. Zangheri, *La legislazione medicea sull'ambiente*, vol. II, *Bandi (1621-1737)*, Firenze 1994, pp. 906-908. Per una esaustiva trattazione sulle origini e diffusione nel Mediterraneo di questa tecnica di pesca si rimanda allo studio qui citato di M.L. De Nicolò. In questa sede, oggetto d'interesse non sarà l'invenzione in sé, sia pure riscoperta, della pesca a coppia, ma piuttosto il rapporto che lega l'innovazione tecnica ai fattori economici e sociali e le conseguenze che, in un preciso momento storico, esso finirà per determinare nella struttura produttiva della pesca artigianale. È dunque tale processo di cambiamento che si è tentato di ricostruire, cercando di cogliere la "trasformazione" nel suo farsi, attraverso l'individuazione delle dinamiche e l'analisi dei fattori che contribuirono alla sua attuazione.

<sup>4</sup> Sulla pesca con le paranze a coppia, o "alla gaetana", nel Golfo di Gaeta e successivamente, a metà Settecento, lungo le coste pugliesi si veda B. Salvemini, *Dalla "gaetana" al motopesca. Pescatori pugliesi nella grande trasformazione*, in Id., *L'innovazione precaria. Spazi, mercati e società nel Mezzogiorno tra Sette e Ottocento*, Bari 1995, pp. 77-121. Nel corso della seconda metà del XVIII secolo questa tecnica di pesca viene introdotta anche lungo le coste della Marca meridionale. Per la costa picena si vedano G. Cavezzi, *La "Paranza" nel Piceno (XVIII - XX sec.)*, in M. Marzari, a cura di, *Navi di legno. Evoluzione tecnica della cantieristica nel Mediterraneo dal XVI secolo ad oggi*, Grado 1988, pp. 315-326; G. Cavezzi, *Il Settecento, secolo decisivo per l'affermazione della pesca nella costa picena*, in Autori vari, *Civiltà contadina e civiltà marinara nella Marca meridionale e nei rapporti fra le due sponde dell'Adriatico*, Grottammare 1998, pp. 341-360; U. Marinangeli, *San Benedetto da borgo marinaro a centro peschereccio di primaria importanza*, in G. Nepi, a cura di, *San Benedetto. Storia, arte e folklore*, Ascoli Piceno 1989, pp. 273-338; inoltre G. Ronconi, *"Di sole in sole" a Porto San Giorgio, tra Settecento e Ottocento*, Fermo 1993. E ancora sulle paranze "denominate an-

ridotta dei costi per la costruzione e l'allestimento delle *paranze*, anche per le ridotte dimensioni e la povertà dei materiali utilizzati almeno inizialmente, ne favorì la rapidissima diffusione anche lungo le coste della Marca meridionale, determinando nel volgere di pochi anni il completo abbandono delle barche maggiori, *tartane* e *tartanoni*, sino ad allora impiegate ad uso promiscuo di pesca e commercio. Nel 1773, alla data dell'editto proibitivo della pesca con le *paranze*, emanato al fine del «pubblico bene e per la pesca ben regolata»<sup>5</sup>, le *paranze* in attività lungo il litorale fermano erano già 40 coppie, delle quali 21 presenti nel Porto di Fermo (Porto San Giorgio)<sup>6</sup> e 10 a San Benedetto<sup>7</sup>, per un totale di 80 imbarcazioni<sup>8</sup>.

La fase espansiva della produzione e del commercio ittico che prende avvio nella seconda metà del Settecento, fu certamente favorita - essendo lo sviluppo della pesca legato al *trend* demografico - anche da quegli elementi di contesto che caratterizzarono la ripresa settecentesca. Ma un grande impulso alla commercializzazione venne dato, soprattutto, dall'introduzione di una tecnica di conservazione che consentì di superare i forti ostacoli sino ad allora posti dalla facile deperibilità del pesce fresco. Si trattava di una tecnica non nuova, in quanto prevedeva l'uso del ghiaccio per mantenere la freschezza del prodotto ma che, dal secondo Settecento, verrà utilizzata in modo intensivo con la messa a punto di nuovi e più efficaci metodi di conservazione della neve<sup>9</sup>. È indicativa, in tal

che Gaetane" si veda la ricca documentazione pubblicata in G. Cavezzi e U. Marinangeli, *Il secolo XVIII, ovvero della rivoluzione nella pesca picena*, in «Cimbas», n. 9 (1995), pp. 1-44, ora anche in G. Cavezzi, a cura di, *Il pesce, i pescivendoli e le pescherie. Uno spaccato di storia picena. Il caso San Benedetto del Tronto*, San Benedetto del Tronto 2005, pp. 40-88.

<sup>5</sup> ASF, *Raccolta di bandi ed editi*, sec. XVIII, "Editto proibitivo della pesca a due, o sia colle paranze a coppia nelle Spiagge dell'Adriatico". Pubblicato anche in G. Cavezzi e U. Marinangeli, *Il secolo XVIII*, cit., pp. 25-27. L'editto, emanato il 23 luglio 1773, fu dapprima sospeso, dietro le rimostranze dell'intera popolazione costiera e, successivamente, nel 1774, revocato.

<sup>6</sup> ASF, *Osservazioni di Fatto e di Ragione sulla proibizione delle Paranze a Coppia nell'istesso Mare Dell'Adriatico*, 1774, Sommario n. 7, 30 luglio 1773, cc. 39v-40r.

<sup>7</sup> ASF, *Osservazioni*, cit., Sommario n. 8, 14 ottobre 1773, c. 41r.

<sup>8</sup> ASF, *Osservazioni*, cit., c. 6r.

<sup>9</sup> A. Graffagnini, *Le "conserve" e le "ghiacciaie" del litorale romagnolo. Stato di acceramento*, in Autori vari, *La marinaria romagnola, l'uomo, l'ambiente*, Cesenatico 1977, pp. 243-286; Id., *Le attività del litorale romagnolo*, in Autori vari, *Cultura popolare dell'Emilia Romagna*, Cattolica 1985, pp. 179-182; M.L. De Nicolò, *Microcosmi*, cit., pp. 235-248.

senso, la presenza di numerose "niviere" situate nei luoghi più prossimi al mare o lungo i tracciati che i commercianti percorrevano per trasportare il pesce verso le piazze dell'entroterra appenninico, sino in Umbria e nel Lazio<sup>10</sup>.

L'introduzione delle *paranze* lungo le coste picene, si situa, tra l'altro, proprio a ridosso dei venturiani "anni della fame"<sup>11</sup>, durante i quali «molto si penuria il vitto per la scarsità dei passati raccolti»<sup>12</sup>. Come attestano le fonti, la pesca che, nel Porto di Fermo, da qualche tempo ormai languiva e con essa anche «l'intero paese», che «erasi quasi ridotto allo stato di perire»<sup>13</sup>, trovò nuovo vigore e sviluppo grazie all'introduzione delle *paranze*. Nel 1773 gran parte della popolazione costiera risulta impiegata in quest'attività o nell'indotto, contribuendo al «rinfranco delle passate carestie», e sull'utile che i sudditi ritraggono dal proprio lavoro, la Comunità «fonda l'esazione dei proventi»<sup>14</sup>. Nel solo Porto di Fermo su una popolazione di 3.500 anime, circa 2.500 vivevano «coll'industria della pesca delle paranze», e mentre «porzione di queste esercitano la

10 "Niviere" esistevano, infatti, nella Rocca di Acquaviva Picena (A. Silvestro, *La mariniera picena dal primo Ottocento all'Unità*, supplemento a «Rivista Marittima», luglio 1986, p. 131), e in quella di Arquata del Tronto (G. Pedrocco, *I porti, la mariniera e la cantieristica del litorale adriatico*, in Autori Vari, *Archeologia industriale in Emilia Romagna e Marche*, Milano 1991, p. 168). A Fermo ne erano presenti cinque e una di queste appartenevano ai marchesi Azzolino, proprietari di vaste tenute anche a Grottammare (O. Gobbi, *Porti e commercio marittimo a Marano e Grottammare nei secoli XVI e XVII*, in Autori Vari, *Fermo e la sua costa*, cit., vol. II, pp. 101-132). A Porto Recanati, la presenza di una "niviera", è documentata in un apposito edificio che uno studio recente fa risalire agli inizi del XIX secolo, ma è probabile che esistesse già a fine Settecento (S. Monti, *La "niviera" di Porto Recanati*, in «Potentia. Archivi di Porto Recanati e dintorni», a. VI, n. 18/2005, pp. 22-25). A San Benedetto, con tutta probabilità la neve veniva accumulata in grotte naturali, ancora esistenti, poste nei contrafforti orientali del castello, tanto che negli atti notarili si trovano spesso vendite di "sotterranei" o di "grotte" in "Contrada della Rocca", e i contraenti sono spesso personaggi legati in qualche modo al mondo della pesca; uno tra questi registra la "vendita di un sotterraneo in Contrada della Rocca", fatta da Agostino Piunti a Serafino Lucarelli, *parzionatevole* e commerciante di pesce, in data 24 marzo 1792 (ASAP, Archivio di Stato di Ascoli Piceno, *Notarile di San Benedetto*, vol. 64, atti del notaio Giuseppe Antonimo Tanai).

11 F. Venturi, *1764-1767: Roma negli anni della fame*, in «Rivista Storica Italiana», a. LXXXV (1973), pp. 514-543.

12 ASAP, *Notarile di Grottammare*, atti del notaio serafino Murri, vol. n. 503, 17 marzo 1763, cc. 8v-9v.

13 ASF, *Osservazioni*, cit., Sommario n. 15, Porto di Fermo, 12 febbraio 1774, c. 47v.

14 ASF, *Osservazioni*, cit., c. 2v e Sommario n. 15, c. 48r.

suddetta pesca, altri si industriano nel comprare e rivendere il pesce, altri lo trasportano ne' luoghi anche remoti di montagna e perfino ne' luoghi dello Spoletino, altri finalmente restano impiegati nel continuo risarcimento delle suddette paranze, e così pure nel riattamento, o nel lavoro di vele, cordami e altri attrezzi necessari»<sup>15</sup>.

Se generalmente l'adozione di una tecnica innovativa risulta il frutto di una scelta "imprenditoriale" che comporta l'investimento di risorse finanziarie, quella introdotta con la pesca alla *gaetana* nel medio Adriatico, e nello specifico lungo le coste della Marca meridionale, appare più come scelta obbligata per larga parte della popolazione costiera che trovò in questo settore redditi ed occupazione non disponibili altrove. La ripresa e lo sviluppo della pesca contribuì, dunque, in maniera decisiva alla soluzione di importanti problemi di sussistenza per le fasce meno abbienti ma, soprattutto, fornì occasioni e opportunità di crescita economica a coloro che, inserendosi nei circuiti dell'intermediazione mercantile, seppero cogliere le potenzialità di sviluppo insite in questo settore produttivo.

Gran parte della documentazione qui utilizzata è costituita da fonti amministrative e fiscali e riguarda contenziosi tra comunità di pescatori e autorità municipali<sup>16</sup>. Dall'analisi delle informazioni desunte da queste fonti, sono emersi i primi elementi di riflessione sulla struttura produttiva, sui circuiti della distribuzione e sul rapporto tra produzione e mercato. Esse, sia pure in modo discontinuo, delineano l'importanza crescente del mercato e delle figure dell'intermediazione nella struttura organizzativa e produttiva della pesca che, proprio in questo periodo, cominciava a definirsi. La maggiore attenzione di natura fiscale da parte delle autorità, non a caso direttamente proporzionale all'incremento del numero delle imbarcazioni e alla crescita del settore, ha restituito preziose informazioni sul regime daziario al quale la pesca, con i suoi mezzi e il suo prodotto, era sog-

15 ASF, *Osservazioni*, cit., Sommario n. 7, Porto di Fermo, 30 luglio 1773, cc. 39r-40v. In merito all'entità del denaro che ogni anno questa attività movimentava si puntualizza che «col negozio della pesca sogliono introitarsi più di ventimila scudi» (ASF, *Osservazioni*, cit., c. 10r).

16 ASF, *Firmana Gabellae Piscium*. Si tratta, nello specifico, della documentazione relativa a controversie di carattere fiscale su dazi e gabelle imposte sulle barche e sul pescato. Su queste fonti si veda anche l'ampia disamina contenuta in G. Cavezzi e U. Marinangeli, *Il secolo XVIII*, cit., pp. 1-44, ora anche in G. Cavezzi, a cura di, *Il pesce, i pescivendoli*, cit., pp. 40-88.

getta, consentendo di ricostruire, attraverso l'evoluzione delle imposizioni fiscali, le trasformazioni che stavano intervenendo nel mondo della pesca.

Pur rilevandosi abbastanza utili i dati quantitativi disponibili risultano spesso incerti, in quanto rilasciati direttamente da pescatori e commercianti interrogati dalle autorità tributarie interessate a conoscere la quantità esatta del pescato, nonché l'ammontare del ricavato relativo alla vendita, ai fini dell'esazione fiscale. Il ricorso a questa tipologia di fonti si è rivelata comunque di estremo interesse. Da essa si è cercato di estrarre, come si vedrà, gli aspetti qualitativi e di contesto in grado di offrire elementi utili a delineare il peso sempre maggiore assunto da questo settore produttivo. Non di meno è stato possibile rintracciare nella documentazione alcuni dati indicativi circa l'entità del pescato, i prezzi al minuto, i proventi derivanti dalla vendita, nonché informazioni più dettagliate in merito alla ripartizione degli utili nell'impresa peschereccia.

Se le fonti amministrative e fiscali hanno consentito di analizzare la pesca in quanto attività produttiva nella sua dimensione complessiva, per la ricostruzione dei circuiti dello scambio e del funzionamento del mercato il ricorso agli Statuti si è reso necessario per analizzare le regolamentazioni che sin dal XVI secolo, avevano strutturato il rapporto tra produzione e mercato al fine di individuare le trasformazioni che esso finirà per subire.

Di fondamentale importanza per l'area esaminata, sotto l'aspetto normativo e di regolamentazione del commercio e della vendita del pesce, si presentano gli *Statuta Firmanorum* del 1589. Le prescrizioni restrittive, che la normativa statutaria imponeva, hanno infatti lungamente condizionato le attività produttive e commerciali legate alla pesca, causando spesso controversie tra le categorie interessate e le autorità di governo. Tra i primi conflitti che emergeranno, con l'espansione dell'attività peschereccia, vi sarà, appunto, quello provocato dalla norma statutaria che regolamentava la vendita del pesce<sup>17</sup>. Con essa si concentrava la vendita di tutto il pescato sulla piazza principale della città di Fermo, imponendo a tutti i pescatori, sudditi e forestieri, che esercitavano la pesca dal Tronto al Potenza, di commercializzare il prodotto esclusivamente nel luogo deputato. Si prescriveva inoltre che tutto il pesce fresco, giunto sul mercato cit-

<sup>17</sup> ASF, *Statuta Firmanorum* (1589), Liber Quintus, Rubr. 122, *De piscibus vendendis*, pp. 172-174. Pubblicata anche in G. Cavezzi, *Le due geniture*, in «Cimbas», nn. 1-2 (1991-1992), pp. 11-17.

tadino, da qualunque provenienza, doveva essere venduto al minuto dagli stessi pescatori e non da altri. Ribadendo che a nessuno era lecito vendere il pesce se non a coloro che lo avevano catturato con la propria barca. A tali disposizioni è da ricondurre anche la tradizione, che si manterrà sino al Settecento di «ritenere ogni barca il proprio parzionatevole»<sup>18</sup>, ovvero il pescivendolo incaricato di occuparsi della vendita del pescato di ogni imbarcazione. A rigide restrizioni era, invece, soggetta la categoria di «negozianti» dei «beccai», ai quali era proibito comprare e vendere il pesce fresco nella città e nel distretto di Fermo. Essi, inoltre, non potevano avvicinarsi al banco di vendita di un pescatore, finché non fosse stato venduto tutto il pesce di almeno tre banchi e, dunque, quella quantità necessaria a soddisfare i bisogni e la domanda della città. Tali disposizioni restrittive riflettono chiaramente la pretesa delle autorità cittadine di esercitare il totale controllo sui luoghi e le figure dello scambio, affinché nella commercializzazione non intervenissero intermediari con interessi che non collimavano con quelli,annonari e fiscali, della comunità.

La regolamentazione statutaria contemplava anche norme che dettavano disposizioni in materia di igiene e sanità. Minuziose erano infatti le prescrizioni relative alla freschezza del pesce venduto e alla pulizia delle rivendite, nonché quelle relative ai tempi entro i quali il pesce doveva essere smerciato per evitarne il deterioramento, al fine di tutelare la salute pubblica. La vendita avveniva sotto la sorveglianza di ufficiali appositamente designati dai Priori e dal Gonfaloniere di giustizia, i quali, nel rispetto dei dettami dello Statuto, erano tenuti ad eleggere due «Cittadini Stimatori», incaricati di stabilire di volta in volta il prezzo del pesce, in relazione alla qualità e quantità.

Gli Statuti dettavano anche norme sui tempi e i modi della pesca, nonché sulle attrezzature che un pescatore poteva ritenere. Agli abitanti del Porto di Fermo, ad esempio, era fatto obbligo di avere per la propria barca, un solo approdo, inoltre essi potevano possedere una sola rete da pesca ed erano tenuti a pescare solo nel periodo in cui il mare era calmo, ovviamente sempre con l'obbligo di condurre tutto il pescato nella *pescaria* della città per la vendita. Ma ai pescatori degli altri castelli della costa, Torre di Palme, Pedaso, Grottammare, San Benedetto, era concesso trattenere, per il proprio vitto, la quarta parte del pescato.

<sup>18</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 32, Num. 4, Porto di Fermo 18 giugno 1780.

È facile immaginare che ben poca parte del pesce catturato dai pescatori dei castelli più lontani del litorale fermano giungesse sui banchi del mercato cittadino. Più facilmente attraversava il confine per essere smerciato nei territori del Regno o prendeva la via dell'interno verso Ascoli o i paesi dell'entroterra. Come apertamente attestano, nel 1772, alcuni pescatori di San Benedetto, dichiarando che a memoria d'uomo «la Città di Fermo» non è mai riuscita a «obligare i Luoghi Marittimi» a portare il pesce che si prende, nella «publica Piazza di Fermo, non ostante qualunque pretesa disposizione statutaria, che non è mai stata osservata». Infatti i pescatori di questo castello, i soli «Padroni del pesce pescato», «seguendo la lor natia libertà, l'hanno sempre portato, o mandato, dove ad essi è più piaciuto», soprattutto nella città di Ascoli, «ancorchè sia fuori dello Stato»<sup>19</sup>.

L'entità del contrabbando nel commercio del pesce è ovviamente molto difficile da documentare, ma a volte queste rare testimonianze permettono di aprire squarci in grado di illuminare una realtà che si rivela tanto corposa quanto poco conosciuta, soprattutto in quei luoghi di frontiera difficilmente controllabili come San Benedetto, posto ai confini con il Regno. Tra i fattori che consentirono lo sviluppo della pesca in questo centro costiero vi fu certamente anche la lontananza dalla città dominante che di fatto, in mancanza di efficienti organi di controllo, permetteva una larga "libertà" d'azione lasciando ampio margine all'espansione di traffici poco leciti nei quali molti si industriavano. Il succedersi continuo di provvedimenti che si incontra nella documentazione, adottati per contrastare le frodi e il contrabbando che impedivano il costante rifornimento del mercato cittadino, suggeriscono una incidenza rilevante del commercio "sommerso" sull'intero volume degli scambi che il mercato del pesce movimentava. Nel Settecento, per contrastare quest'attività che «comunemente si pratica», soprattutto nei porti de "Le Grotte" e San Benedetto<sup>20</sup>, e per ovviare alla cronica carenza del riforni-

19 ASF, *Firmana Littorum Maris*, Tomo II (1776), "Firmana Recessum Maris, Pro Ill.mis Communitatibus Cryptarum ad Mare, Marani, Turris Palmarum & Litis", Summarium G, Num. 11, San Benedetto 24 Maggio 1772. Inoltre, come puntualizzano alcuni "ministri di gabella" della città di Fermo (Francesco Massetti, Filippo Pignati), del Porto di Ascoli (Emidio Paci, Francesco Urbani) e di Grottammare (Domenico Antonio Talamonti), che sottoscrivono il documento rogato dal notaio Filippo Merlini di San Benedetto, "la Città di Fermo non ha potuto obligare neppure il suo Porto a portare il pesce in quella pubblica piazza".

20 R. Romano, *Le commerce du Royaume de Naples avec la France et les pays de l'Adriatique au XVIII siècle*, Paris 1951, p. 88.

mento di pesce per la *pescaria* della città, si decise che «che miglior espediente» sarebbe stato procedere non per via «di proibizioni», rivelatesi inefficienti, ma richiamando

tutti i Paroni delle Barche di San Benedetto, ed esortarli, ed invitarli a portare il pesce in Città, con il vantaggio e privilegio di preferenza: cioè che portando essi il pesce in Città, non si permetterà la vendita e spaccio del pesce, che venga da qualunque altra parte, se prima non sarà consumato lo spaccio di detto loro pesce, e con la libertà di venderlo a prezzi di loro arbitrio. E Monsignor Arcivescovo si adopererà, che tutti gli Ecclesiastici concorrino a provvedersi del pesce di San Benedetto, quando vi sia, a preferenza di quello che venisse da qualunque altra parte<sup>21</sup>.

Con la crescita dell'attività peschereccia, tra XVI e XVIII secolo, l'obbligo di portare tutto il pescato sulla piazza del mercato cittadino appariva, sempre più, come una norma vessatoria e iniqua che si cercava di eludere in ogni modo, anche portando le barche a «prendere porto in altri luoghi, anco fuori del nostro Stato»<sup>22</sup>, per sbarcare e vendere il pesce. Se in questo periodo cominciano a emergere le prime tensioni sociali tra le parti in causa, sarà soprattutto nella seconda metà del Settecento che queste sfoceranno in aspre controversie, rivelando l'inadeguatezza dei sistemi di governo e della gestione dell'attività della pesca, fondata sui presupposti della signoria feudale e retta da rapporti e normative contenuti in strumenti giuridici, elaborati tra XV e XVI secolo, non più in grado di recepire le novità e i bisogni che emergevano dal tessuto sociale e le trasformazioni di ordine economico nel frattempo intervenute.

Alle normative restrittive in materia di commercio e ai prelievi fiscali sul pescato, si aggiunse anche l'imposta sulle imbarcazioni, non prevista da nessuna norma statutaria e introdotta, probabilmente, nel corso del Seicento<sup>23</sup>, quan-

21 ASF, *Zibaldone*, cc. 191r-192r, Fermo 21 febbraio 1738.

22 Biblioteca Comunale di Fermo, *Editto del Governatore Pier Lorenzo Gallarati*, ms. 715, 4 febbraio 1711, cit. in L. Rossi, *Il mare per contado*, cit., p. 91. Anche ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 46, Num. 11, "Informazione" del Governatore Pier Lorenzo Gallarati alla Sagra Congregazione: «s'intese che li detti Pescatori nel principio di Quaresima, entrate che fossero le loro Barche in Mare, non volevano più tornare in questo Porto, ma portare il Pesce in Porti stranieri per tutta la Quaresima», Fermo, 11 maggio 1711.

23 In merito alla gabella sulle imbarcazioni, la testimonianza di alcuni anziani del Porto di

do si cominciò a registrare un incremento del naviglio<sup>24</sup>. Sarà infatti questo "aggravio" a essere maggiormente contestato in un *memoriale* presentato dai «Padroni delle Barche pescareccie», nel 1701<sup>25</sup>, col quale denunciano anche le iniquità e gli arbitri perpetrati, a danno dei pescatori, dagli ufficiali deputati alla vigilanza della vendita del pesce e lo stato di generale corruzione e di malcostume nel quale, ormai, versava la gestione di questo ufficio. I proprietari delle imbarcazioni lamentano soprattutto

gli aggravij che ricevono da questo Magistrato, non solo per il pagamento alli Doganieri della Città di scudi tredici annui per qualsivoglia barca pescareccia, ma che ancora, venendo astretti con bandi penali a condurre tutto il pesce nella Città, poi ivi condotto viene loro fatta la Stima d'esso il più delle volte a prezzo vilissimo, con havere antecedentemente una ricognitione di libre quattro per cento della miglior sorte del pesce, ridondando in loro gran pregiudizio non solo per detta esorbitante esazione, ma che ancora non potendo estrarlo, né altrove esitarlo, si

Fermo, offre un quadro puntuale per ricostruire la storia di questa imposizione gabellare, e rivela come essa sia stata direttamente proporzionale alla crescita del numero delle imbarcazioni. Essi ricordano che anticamente non essendovi barche pescherecce «si principiò da persone del medesimo paese a fabbricare qualche piccola barca pescareccia, e per la pescagione ne esigeva la medesima Città di Fermo la gabella di cinque o sei scudi annui, e così a poco a poco sono sempre cresciute le barche pescareccie, e siccome sono andate crescendo in numero, così ha sempre cresciuta la gabella delle medesime, a segno tale che nel tempo presente vi sono venti barche pescareccie ben grandi, delle quali si paga la gabella di scudi tredici per ciascheduna di essa, a riserva di tre, le quali per essere più piccole delle altre pagano scudi otto per ciascheduna, che fatto il computo, la città ne ritrae scudi 245 annui [...], e siccome da alcune barche pescherecce si fa pescagione con Pelago, [...], oltre l'ordinaria gabella di scudi tredici, gli conven pagare paoli trenta di più» (ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summariu 6, Num. 4-4A, 29 dicembre 1740).

<sup>24</sup> Nella prima metà del Settecento, alla contestata gabella imposta sulle imbarcazioni si aggiunge anche quella sulle attrezzature utilizzate per la pesca, come il *pelago* (ASF *Firmana Gabellae*, cit., Summariu 6, Num. 5, 22 luglio 1734). Mentre, intorno al 1750 venne introdotta anche quella sui materiali utilizzati per la costruzione e il "riattamento" delle imbarcazioni, come «pegola, catrame, canapa, chioderia e tutt'altro necessario» (ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summariu 20, Num. 10 A, 14 giugno 1778), rendendo ulteriormente dispendioso il mantenimento delle barche da pesca maggiori, come *tartane* e *tartanoni*.

<sup>25</sup> ASF, *Zibaldone*, "Sopra il memoriale presentato per parte de padroni delle barche pescareccie", 9 dicembre 1701, cc. 66r-67r.

conviene spesse volte, dopo finita la giornata e particolarmente ne tempi caldi, buttarlo.

Puntualizzano, inoltre, in merito alla gabella imposta sulle imbarcazioni

che rispetto agli scudi tredici per qualsivoglia Barca, essere molti anni da che fù introdotto tal pagamento, benché non vi possa essere titolo, ò d'Alboraggio, ò d'Ancoraggio, come si pratica ne Porti formali per le spese del mantenimento di essi, essendo questa una semplice Spiaggia senza ripari, che in tempi contrarij convieni tirare dette Barche in terra.

In merito poi alla vendita del pesce e alla «ricognitione» di «libre quattro per cento» che si pagano «a questo Magistrato, prima di farsi la stima di esso pesce», denunciano che «non pare si continui più il laudabile et antico uso dello Statuto», poiché

da questo Magistrato, si è presentemente introdotto il fondare la stima dal Capo Priore detto l'Abbate, cambiandosi tra di loro tale officio ogni dieci giorni, e non più comparivano nella Pescaria li due Cittadini determinati da esso Statuto a darne la stima ma, arrivandovi indifferentemente ogni servitore di detto Magistrato, et il più delle volte il Cuoco, prima eseguivano detta ricognitione a loro arbitrio, facendo scelta indiscretamente della miglior qualità d'esso pesce, con rivoltare anco alle volte sottosopra le medesime ceste e, contendendo cò i medesimi Pescatori, non si contentavano di prendere la porzione per ogni sorte de pesci. Da che ne nasceva che secondo la sodisfazione che detti servitori ricercavano, portavano poi la stima, ò alterata, ò di prezzo assai vile.

La diatriba tra le autorità fermane e gli interessati nella pesca si protrarrà, con alterne vicende, per tutto il secolo, come documentano le fonti di carattere fiscale in materia di introduzione e vendita del pesce. La solerzia sempre maggiore nei controlli esercitati dalle autorità tributarie e, per contro, l'insofferenza e la "riottosità" mostrate dagli addetti alla pesca, che mal sopportano l'exasperato vincolismo daziario, sono forse gli aspetti più indicativi dai quali traspare il peso crescente degli interessi in gioco.

Il malcontento accumulatosi finirà per sfociare in un'aspra controversia negli ultimi decenni del Settecento quando, dietro la spinta di molteplici sollecitazioni, prende avvio la fase espansiva della produzione e del commercio ittico,

facendo registrare nelle comunità della costa picena un vivace e crescente fermento mercantile finalizzato ad ottenere un trattamento fiscale più adeguato ai tempi ed una maggiore libertà di mercato e di "industria". Un fermento che si concretizza in istanze e rivendicazioni, certamente non estranee al clima di generale rinnovamento e alle sollecitazioni del movimento riformatore in materia di libertà di commercio<sup>26</sup>. Segnali pressanti, in tal senso, emergono con sempre maggiore frequenza nella documentazione. Sarà, infatti, la «libertà d'industria» a reclamarsi anche nella parte conclusiva della *memoria*, presentata per chiedere la revoca dell'Editto proibitivo della pesca con le *paranze*, emanato nel 1773, affermando che la buona «regolazione» dell'economia di uno Stato suggerisce «di non restringere la maniera di ingegnarsi, di non prescrivere i limiti all'arte e di non moderare una libertà, il cui freno apporta più danno che vantaggio» al «pubblico interesse»<sup>27</sup>.

La contesa di ordine giuridico è fiscale, a cui si fa riferimento, trae origine dall'applicazione degli Editti emanati da Pio VI nel 1777, con i quali si dispose il controllo dei titoli delle "Comunità che erano solite esigere i pedaggi"<sup>28</sup>. L'emanazione degli Editti offrì l'occasione, agli operatori del settore della pesca, di rivendicare l'immunità da dazi e pedaggi per l'introduzione e vendita del pesce, accampano ragioni che, ovviamente, verranno contestate dalla città dominante, la quale ribadirà perentoriamente i propri diritti, prendendo le distanze dalle modalità arbitrarie, adottate dagli appaltatori nel corso del tempo, nella gestione della riscossione delle gabelle.

Nel territorio dello Stato fermano la gabella del pesce costituiva una privati-

26 Si vedano, in generale, sul movimento riformatore, E. Piscitelli, *La riforma di Pio VI e gli scrittori economici romani*, Milano 1958; e nello specifico, sulle proposte degli scrittori economici romani in materia di pesca e commercio, l'ampia trattazione contenuta in L. Palermo, *La pesca nell'economia dello Stato della Chiesa*, in G. Doneddu e M. Gangemi, a cura di, *La pesca nel Mediterraneo occidentale (secc. XVI-XVIII)*, "Atti del Convegno di Studi", Bosa, settembre 1994, Bari 2000, pp. 107-115.

27 ASF, *Osservazioni*, cit., c. 28v. Anche a c. 31r: «Vogliono molti, e tengono quasi per Canone di Governo, che dove fiorisce la libertà delle arti regolata dalle leggi Civili, fioriscano i Cittadini. Restringere pertanto la libertà di valersi più di uno stromento, che di un altro per pescare, non è ai Cittadini vantaggioso, e non è di loro utilità, ma si bene di danno e di decadenza».

28 A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Sisto V a Pio IX*, in M. Caravale e A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, parte II, Torino 1978, p. 503.

va a sé, non compresa, come sarà in seguito, dal 1750 circa, nell'appalto delle gabelle generali<sup>29</sup>. La durata era triennale con una corrisposta annua di 120 scudi, che l'offerente si impegnava a pagare in rate trimestrali. L'appaltatore, mediante i suoi ministri, si incaricava «di far pesare tutto il pesce che si prenderà», sul quale imponeva un «dazio alla ragione del 5 per cento»<sup>30</sup>. Egli, inoltre, aveva l'obbligo di «non accordare, né far accordare né parzionatevoli, né pescivendoli del Porto», ovvero di non pervenire a transazioni forfettarie con essi<sup>31</sup>. Nel 1734, per la riscossione delle gabelle sul pesce, risultano due private<sup>32</sup> gestite separatamente, una per l'introduzione del pesce, con un canone triennale di scudi 95 e, l'altra, per l'estrazione, con un'annua corrisposta di 15 scudi<sup>33</sup>.

Gli appaltatori, nel corso del tempo, contravvenendo «alle disposizioni del Patrio Statuto, Riformanze e Decreti pubblici»<sup>34</sup>, ricorsero però più volte a transazioni forfettarie con i proprietari delle imbarcazioni, pattuendo un'imposta fissa annua sul pescato<sup>35</sup>, al fine di arginare le perdite causate dalle frequenti

29 ASF, *Firmana Gabellae Piscium*, Summarium 6, Num. 7, "Accordi di Barche Pescareccie" (1751-1753).

30 ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 20, Num. 8, 22 ottobre 1717.

31 *Ibidem*

32 Potrebbe trattarsi di un appalto e di un subappalto, come si evince da un "Accordo per i pelaghi dell'anno 1729", tratto dal "Libro Magistrate delle Gabelle, o siano partite di Subappalti del corrente Triennio, dal primo Settembre 1729 a tutto Agosto 1732", ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 6, Num. 6.

33 È quanto emerge dalle dichiarazioni di alcuni "pescivendoli", i quali affermano che «essendo pratici di tutto quello che si paga all'Illustrissima Città di Fermo per il pesce che si porta a vendere, sappiamo che per ogni soma di pesce minuto si pagano alla Città due bajocchi, e per ciaschedun pesce grosso, cioè Mocola, raggia, ed altro di qualità grossa si pagano due bajocchi, come pure gli si dà il Codone e fegato di esso pesce, e per lo Squadro si deve dar la pelle, e non lasciandosi la pelle, si pagano bajocchi due per ciascheduno Squadro, oltre la parte del pesce, che si dà gratis per la Tavola del Magistrato, di modo che detta Gabella si affitta dalla Città a scudi 95 per ogni tre anni [...]. Di più attestiamo per il pesce che va fuori di Stato la detta Città fa pagare la Gabella di bajocchi cinque per ogni soma, di modo che per maggior sicurezza di ritrarre la detta Gabella si affitta dalla Città a scudi quindici l'anno più o meno» (ASF *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 6, Num. 5, 22 luglio 1734).

34 ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 28, Num. 1, 9 marzo 1778.

35 ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 6, Num. 6, "Accordi delle Tartane" (1729-1732); Num. 7, "Accordi di Barche Pescareccie" (1751-1753); Num. 8: "Accordi fatti dalli Proprietari delle Barche Pescareccie del Porto di Fermo per la Gabella del Pesce di dette loro Barche" (1763-1765); Num. 9 A-N: "Accordi per il pesce delle Gaetane" (gennaio 1775); ASF,

frodi e dall'attività di contrabbando perpetuata dai pescatori i quali, per eludere la gabella d'introduzione, sbarcavano il pesce «in tempo di notte» o in «porti stranieri»<sup>36</sup>. Ciò che i pescatori contestavano era soprattutto la «discrezione» e l'arbitrarietà con la quale gli appaltatori stabilivano l'entità delle gabelle per l'introduzione e l'estrazione del pescato, nonostante la *Tavola del modo di riscuotere le Gabelle Statutarie della Città di Fermo, suo Territorio e Porto*, prevedesse «che per tutta quella quantità di pesce, che si porta a vendere nella Piazza e Pescaria della Città, da qualunque Persona, siavi la Gabella di scudi due per cento del suo prezzo e valore, compreso il Pesce di Scaglia ed Anguille fresche, estraendosi però e portandosi altrove, vi sia la Gabella ordinata dallo Statuto»<sup>37</sup>, ovvero del cinque per cento.

Le tensioni si fecero più aspre soprattutto negli anni tra il 1778 e il 1780, quando la gestione dell'*Appalto delle pubbliche generali Gabelle della Città di Fermo, suo Stato, Porto e Marina*, venne assunta da Luigi Cibini, dietro il pagamento di un canone di 8610 scudi per tutto il triennio<sup>38</sup>. La gabella sul pesce veniva invece solitamente subappaltata a ministri di fiducia dell'appaltatore delle gabelle generali, con una corrisposta annua di 15 scudi<sup>39</sup>.

---

*Firmana Gabellae*, cit., Summarium 6, Num 2, dichiarazione rilasciata da Luigi Albertini e Domenico Vittorangeli, rispettivamente appaltatore delle gabelle e ministro per il triennio 1775-1777: «attestiamo di aver avuto parte ed interesse nell'Appalto delle Gabelle di quest'Illustrissima Città, e fra gl'altri Capi dell'esiggenza delle medesime, esser anche quello del Pesce che, pescato, si introduce nel Porto, e altri Luoghi del litorale Fermano, ed estraendosi poi si porta in altri luoghi, e per nostro minor incomodo di tal esiggenza, ne abbiamo preventivamente fatto l'accordo colli Proprietari, e Paroni delle Barche Pescareccie, che in fatti abbiamo esatti, e posto fra le solite esigenze dell'Appalto sudetto», Fermo, 30 dicembre 1778.

<sup>36</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 46, Num. 11

<sup>37</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 20, Num. 9, 13 settembre 1759.

<sup>38</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 28, Num. 1, 9 marzo 1778.

<sup>39</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 20, Num. 16, 3 novembre 1779. Alcuni pescivendoli dichiarano a riguardo «Noi sottoscritti [Francesco Satolli di San Ginesio, Vincenzo Falcitielli di Belforte, Domenico Falcitielli di Belforte, Vincenzo Salvatori di Belforte] sappiamo essere consuetudine antica in questo Porto di Fermo, che chi carica il Pesce per fuori del Contado di Fermo paga la gabella per l'estrazione 2 paoli a Carretto, su cui si carica 2 Some, e 2.5 Some circa di Pesce. Sapendo ancora benissimo che una tal Gabella dai Gabellieri passati e presenti della Città di Fermo è stata sempre subappaltata, conforme lo è presentemente, tenendola in subappalto Mariano Bronzi e Pietro Bazani da questo Porto. Sapendo noi benissimo ciò, perché avendo caricato il Pesce noi stessi per fuori dello Stato di Fermo, abbiamo sem-

Ciò che i pescatori denunciano, nella gestione del Cibini e dei suoi ministri, è la progressiva lievitazione delle gabelle sul pescato, soprattutto quelle per l'estrazione. Essi lamentano, inoltre, l'iniquità della doppia tassazione, in entrata e in uscita, a cui il pesce era soggetto. Infatti, al pari di ogni altra "merce", anche il pescato appena giunto in porto doveva essere condotto in dogana<sup>40</sup> per essere pesato e sottoposto alla tassazione prevista di 2 baiocchi per soma. Sullo stesso pesce, inoltre, qualora «da pescivendoli forestieri si estrae per fuori dello Stato Fermano», gravava un dazio di 7 baiocchi e mezzo per ogni soma e di paoli 2 per ogni carro<sup>41</sup>. Mentre l'introduzione e la vendita di «pesce forestiero» comportava una tassazione del 5% sul ritratto della vendita, «senza che mai alcuno sia stato obbligato portarlo in Dogana a pesare». Gli interessati nella riscossione delle gabelle sul pesce<sup>42</sup>, per il triennio 1778-1780, si difendono dichiarando che

tanto in passato che al presente, si è riscosso e si riscuote dal subappaltatore della Gabella del Pesce, che si trasporta fuori dello Stato Fermano, bajocchi venti per ogni Carro di Pesce, che contiene numero tre Some di pesce, di libre cinquecento l'una, e bajocchi sette e mezzo per Soma di Cavallo parimente di libre 500<sup>43</sup>.

Le proteste di pescatori e pescivendoli, accusati di "artificio", vengono messe a tacere dalle autorità fermane, le quali ribadiranno che

a scanso di ogni malnata confusione, ed equivoco, due sono le Gabelle e non più di due. La prima riguarda il pagamento di bajocchi 2 [per soma] per il Pesce che si consuma nel Porto, Città e Territorio di Fermo. La seconda il pagamento di bajocchi 5 [per soma] per il Pesce che si trasporta fuori della Città, Territorio e

---

pre pagato una tal Gabella e presentemente la pagamo a detti Bronzi e Bazani, che sono subappaltatori del Signor Luigi Cibini, Gabelliere presente della Città di Fermo».

<sup>40</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 6, Num. 7, 1775: «La Dogana di esso Porto col magazzino, ed altri comodi della medesima è situata nel Borgo, intercedente la sola strada, ed alquanto lontana dal lido del mare, nel quale lido subito che vi siano sbarcate le robbe, li panieri del pesce, barili, ed altro vi entra la Gabella dell'introduzione».

<sup>41</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 20, Num. 11, 15 agosto 1779.

<sup>42</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 20, Num. 12, 22 luglio 1779. Nello specifico, i subappaltatori Vincenzo Tizj, Mariano Bronzi, Giuliano Nardi, Pietro Bazani e Domenico Palmieri.

<sup>43</sup> *Ibidem*



Giurisdizione Fermana. Queste due Gabelle non ha mai preteso la Città di Fermo di riscuoterle dall'istesso identico Pesce, come suol farci intendere lo scritto contrario. E se mai l'Appaltatori s'ardissero in questa pretenzione, non intende la Città di garantirli. Il pagamento della Gabella controversa, Eminentissimi Signori, si regola secondo l'uso a cui il Pesce è destinato. Imperocché se il Pesce si vende per consumarsi nel Porto, Città e Territorio, allora ha luogo la Gabella di 2 soldi. Se poi si vuol estrarre fuori di Territorio per trasportare il Pesce alle Castella del Contado, o fuori della Giurisdizione Fermana, allora non altra Gabella si dee pagare che quella di 5 soldi per Soma<sup>44</sup>.

E al fine di dimostrare l'equità di tali imposizioni vengono portate *ad exempla* i dazi in vigore in altri porti adriatici: Ancona<sup>45</sup>, Senigallia<sup>46</sup>, Fano<sup>47</sup> e Rimini<sup>48</sup>.

<sup>44</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 46, Num. 7, *Firmana Gabellae Piscium Super Provisione*, 1782.

<sup>45</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 46, Num. 6: «Attesto io infrascritto Cancelliere e Segretario [Franciscus Xaverius Betti] di questa Illustrissima Comunità di Ancona, che il Pesce, che si vende in questa Città ha di Gabella quindici per cento sopra il prezzo effettivo ritratto dalla vendita, in vigore degl'antichissimi Capitoli di detto Provento in questa publica Segreteria esistenti», Ancona, 28 Maggio 1780. Sulle imposizioni che gravavano sul pesce introdotto nel porto di Ancona si veda anche W. Angelini, *Vicende della pesca e dell'ambiente mercantile nel Settecento anconitano*, in «Quaderni storici», n. 7 (1968), pp. 56-85.

<sup>46</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 46, Num. 5: «Faccio fede, io sottoscritto Notaro publico e Segretario [Gudibaldo Biacchini] di questa Illustrissima Comunità, come il Pesce che viene introdotto in questo Porto, tanto dalle Barche paesane, che Forestiere, allorché si estrae e si trasporta il medesimo in altri Luoghi, ò per via di terra, ò per la via di Mare, resta soggetto al dazio di due quattrini papali, per ciascuna libra, e detto Dazio pagasi da tutti indistintamente, sì Laici che Ecclesiastici e Privilegiati. E come meglio e più diffusamente apparisce da' Libri di questa Segreteria», Senigallia, 29 maggio 1780.

<sup>47</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 46, Num. 4: «Io sottoscritto, Notaro publico e Segretario [Domenico Maria Pescelaccia] di questa Illustrissima Comunità di Fano, attesto a chiunque in virtù del proprio ufficio, che il Pesce fresco, il quale viene introdotto dal porto di essa Città nella Piazza della medesima, vi è il dazio di un quattrino papale per ogni libra di pesce fresco, e questo Dazio spetta alla Cassa del mentovato Porto, che si affitta a publico incanto; inoltre un altro Dazio delle Bilancie, e Regalie, che si affitta ogni tre Mesi a favore della Cassa della Città; ed oltre ancora le quattro libre del pesce migliore, che per ogni pescata sono dovute al Signor capitano di detto Porto», Fano, 18 Maggio 1780.

<sup>48</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 46, Num. 4: «Faccio fede, ed attesto io infrascritto Publico Segretario [Niccol'Angelo Franchi] dell'Illustrissima Comunità di Rimini,

Sull'entità della produzione ittica annua raggiunta con l'introduzione delle *paranze* alcune cifre possono essere estratte dalla documentazione disponibile. Si tratta di dati acquisiti dalle autorità tributarie, interessate a conoscere l'esatto quantitativo del pescato ai fini dell'esazione fiscale. Sarebbe superfluo aggiungere che, invece, tanto i pescatori che i commercianti non avevano alcun interesse a denunciare le cifre reali. Esse tuttavia, come si vedrà, si possono ritenere abbastanza attendibili se confrontate con i dati disponibili relativi alla produzione ittica nella prima metà dell'Ottocento<sup>49</sup>.

Nel 1780, sempre all'interno della controversia tra gli appaltatori delle gabelle e gli addetti del settore della pesca, fu raggiunto un accordo tra le parti interessate che impegnava i proprietari delle imbarcazioni, «o per essi i loro rispettivi magazzinieri», a fornire le «note rispettive della quantità del pesce, con l'individuazione di chi l'avesse comprato per trasportarlo nei luoghi dello Stato Fermano e fuori»<sup>50</sup>. Le «note» dovevano registrare «la quantità di pesce che, da tempo in tempo, ciascuna paranza» aveva sbarcato e venduto nei propri magazzini<sup>51</sup>. Di queste si conserva l'elenco relativo all'anno 1779, che registra il pesce

che dalli Capitoli, e Leggi sopra il dazio del pesce, che gode da tempo immemorabile la stessa Comunità, esistenti in questa publica Segreteria, apparisce che l'esigenza del sudetto Dazio consiste in tre bolognini per ogni venti bolognini di moneta, abolita del prezzo, che si ricava dalla vendita del Pesce in questa medesima Città. Quali tre bolognini, come sopra, corrispondono a scudi quindici per ogni cento scudi di moneta corrente del prezzo sudetto», Rimini, 18 maggio 1780.

<sup>49</sup> E. Liburdi, *Per una storia di S. Benedetto del Tronto*, ristampa degli scritti (1943-1984), Ripatransone 1988, pp. 115.

<sup>50</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 32, Num. 2, dichiarazione di Antonio Francesco Trevisani (31 maggio 1780): «Io sottoscritto attesto che per esser stato mediatore tra il Gabelliere signor Luigi Cibini e li Proprietarij delle Paranze per la differenza della descrizione del pesce, che pretendevasi farsi in questa Dogana, ma riuscì accordare le parti che li Proprietari o loro Magazzinieri facessero la Nota del Pesce, che da ciascuna Paranza si sbarcasse durante la Lite, e ad istanza di detto Signor Cibini ho ritirato dalli Proprietari le note rispettive della quantità del Pesce con l'individuazione di chi l'avesse comprato per trasportarlo nei luoghi dello Stato fermano e fuori e le suddette note furono da me consegnate al Signor Cibini.»

<sup>51</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 32, Num. 3, dichiarazione del notaio Agostino Possenti (11 giugno 1780): «Io sottoscritto attesto come dai Proprietari delle Paranze di questo Porto e per essi da loro rispettivi Magazzinieri furono a me portate le note, ove era descritta la quantità del Pesce, che da tempo in tempo ciascuna paranza aveva portato in questi Magazzini e similmente venduta a diversi Pescivendoli Compratori per rivenderlo in detto Porto a minuto,

sbarcato da 23 paranze nel Porto di Fermo, con l'indicazione delle quantità introdotte per il consumo interno e quelle estratte per fuori territorio per un totale di 946.486 libbre (189.897 some, pari a circa 3.220 quintali)<sup>52</sup>. Del quantitativo totale, circa la metà (90.616 some, pari a circa 1.536 quintali) veniva commercializzata all'interno del territorio fermano, mentre il resto (99.280 some, pari a circa 1.683 quintali) prendeva la via dei mercati interni delle comunità dell'Appennino sino alle città dell'Umbria. Ogni paio di *paranze*, pertanto, avrebbe tratto a bordo, in media, circa 139 quintali di pesce in un anno, con punte che raggiungono i 230. Cifre consistenti se confrontate con i dati forniti da Liburdi relativi ad un anno molto critico come il 1812, quando il pescato di circa dieci *paranze* del porto di San Benedetto raggiunse complessivamente le 70.000 "libbre metriche" (pari a

---

come nella Città di Fermo, nei Castelli del Contado ed anche Luoghi fuori di esso contado, quali note furono da me ricevute, ed alla presenza degli stessi Magazzinieri vi descrissi sotto la loro asserzione e poscia, so che furono mandate al Sig. Cibini Gabelliere della Città di Fermo. Ma in seguito, richiedendosi da esso Gabelliere, che tali note venissero giurate e legalizzate, capitato un giorno in questo medesimo Porto, riconsegnando a me le note stesse, mi disse che le voleva giurate e legalizzate, e che perciò avessi procurato di richiamare l'anzidetti Magazzinieri, e le avessi rispettivamente fatte giurare e le legalizzassi [...], il che puntualmente da me fu eseguito, e richiamati li già detti Magazzinieri, à quali rispettivamente presentate le medesime loro note, in senso di verità le giurarono, e le legalizzai ».

<sup>52</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 33, Num. 1, "Nota del pesce delle Paranze del Porto di Fermo, incominciando da Gennaio a tutto Dicembre 1779". È interessante rilevare che 4 delle 23 coppie di *paranze* in elenco appartengono a esponenti dei Fantoni, quasi certamente Gio. Battista e Saverio - subappaltatori delle gabelle del pesce e ministri, per il triennio 1775-1777, dell'Appaltatore delle gabelle generali Luigi Albertini (ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 6, Num. 2 e Num. 9)-, in quanto gli stessi risultano proprietari di due coppie di *paranze* da un "Accordo" per la gabella del pesce per il triennio 1775-1777 (ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 6, Num. 9A). Gio. Battista e Saverio Fantoni, inoltre, appartengono ad una famiglia che da generazioni gestisce l'appalto delle gabelle del Porto, come si evince da una testimonianza del padre Carlo, il quale nel 1740 attesta che «essendo stato per molti anni Ministro dell'esigenza delle pubbliche gabelle della Città di Fermo in questo suo Porto, ho sempre esatta la gabella delle Barche Pescareccie, spettanti sì alli Fermani, come alli Portesi, & altri Forastieri. Così ancora ho sempre esatta la gabella da ognuno sì Fermano, o Portese, o Forastiere, che abbia imbarcata, ò sbarcato robba, per cui se doveva pagare la detta gabella. E questo io lo sò per essere stato Ministro per lo spazio di venti e più anni, e veduto praticare anche dal quondam Michele Fantoni, mio Padre, che parimenti è stato Ministro per più anni» (ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 6, Num. 3 A, Porto di Fermo, 15 dicembre 1740).

700 quintali), con una media, quindi, di appena 70 quintali per ciascuna coppia di *paranze*<sup>53</sup>.

Più interessanti, ai fini di un confronto, sono i dati relativi all'anno 1846, che registrano cifre pressoché uniformi a quelle del 1779. A quella data, infatti, le *paranze* in attività erano circa venti coppie, ciascuna delle quali poteva contare su «una pesca annuale media di libbre 55.000 [186 quintali circa] per coppia, il cui ricavo poteva aggirarsi sui 900 scudi», mentre il prezzo medio corrente del pesce si attestava intorno a 1,80 scudi ogni cento libbre, e quindi circa 9 scudi per soma<sup>54</sup>. Dati che dimostrano come il tetto massimo della produzione raggiunto con il sistema di pesca a *paranza*, nel Settecento, si mantenesse pressoché stabile ancora per tutto il secolo successivo e fino ai primi anni del Novecento, quando con il passaggio dalla vela al motore, prenderà piede, sia pure lentamente, la pesca meccanica, segnando l'inizio di nuova era nella storia della pesca<sup>55</sup>.

In merito ai consumi<sup>56</sup>, per il periodo esaminato le cifre disponibili sono quelle relative all'anno 1779, come si è visto, e registrano una quota destinata al mercato interno di circa 1.536 quintali, sbarcata in un singolo porto del territorio; pertanto è quanto mai arduo azzardare ipotesi sul consumo medio annuo, sebbene le fonti attestino per lo Stato fermano una popolazione di circa 100.000 abitanti<sup>57</sup>, dei quali 14.000 residenti nella sola città di Fermo<sup>58</sup>. Tuttavia, alcune indicazioni possono essere desunte dagli editti emanati per provvedere al rifornimento della pubblica *pescaria* della città di Fermo<sup>59</sup>, che confermano il persi-

---

<sup>53</sup> E Liburdi, *Per una storia di San Benedetto*, cit., pp. 109-110.

<sup>54</sup> E. Liburdi, *Per una storia di San Benedetto*, cit., p. 115.

<sup>55</sup> A. Mori, *La pesca meccanica in Italia*, parte I, in «Bollettino della Reale Società Geografica Italiana», serie VII, vol. V, fasc. n. 5, maggio 1940, pp. 241-261; Id., *La pesca meccanica in Italia*, parte II, in «Bollettino della Reale Società Geografica Italiana», serie VII, vol. V, fasc. nn. 7-8, luglio-agosto 1940, pp. 457-476; G. B. Lucarelli, *Per la grande industria della pesca marittima*, Pescara 1924; infine M. Ciotti, *Filippo Merlini* [pioniere della pesca meccanica], in *Dizionario Biografico degli Imprenditori Italiani*, (ad vocem), vol. II, Istituto della Enciclopedia Italiana "G. Treccani", c.d.s.

<sup>56</sup> Sul consumo del pesce fresco in età moderna si veda M. L. De Nicolò, *Mangiar pesce nell'età moderna. Diritti di pesca, conservazione, consumo*, Fano 2004.

<sup>57</sup> ASF, *Osservazioni*, cit., c. 9v.

<sup>58</sup> ASF, *Osservazioni*, cit., c. 9r.

<sup>59</sup> Tra i vari editti volti a disciplinare l'approvvigionamento del pesce, il più organico è cer-

stere di una grave carenza e delineano un quadro fortemente deficitario nei meccanismi dell'approvvigionamento, soprattutto in occasione di ricorrenze religiose<sup>60</sup>. Nonostante nel 1767 venissero adottate misure che prevedevano la designazione di due "Provveditori", ai quali competeva il rifornimento del mercato cittadino, nel 1777 si doveva constatare nuovamente la «mancanza di pesce per il mantenimento di questa Città, nel presente tempo Quadragesimale». Con l'editto emanato il 19 febbraio 1777 dal Governatore generale, Girolamo Della Porta<sup>61</sup>, si introducevano nuovi provvedimenti che garantissero il rifornimento cittadino per tutto il periodo della quaresima, senza intervenire con pesanti restrizioni sui meccanismi della libera transazione di mercato, attraverso la designazione di due "Provveditori" o "Pescivendoli deputati", ai quali spettava la prelazione per la provvista del pesce attraverso condizioni dalle quali traspariva, ormai, la consapevolezza del peso raggiunto da questo tipo di commercio per l'economia del territorio.

Pertanto, avendo constatato che «il pesce appena sbarcato sul Lido del mare, ben tosto si vende, accaparra e quindi si carica e trasporta non tanto dai pescivendoli locali, quanto ancora e molto di più dai Forestieri», con le nuove direttive si dava libero mandato ai due Provveditori di «chiedere ed ottenere la prelazione sopra qualsiasi contratto di compra di Pesce [che] si farà in tutto il tempo di Quaresima, nella Spiaggia Fermana, fino alla quantità di tre o al più quattro Some di Pesce al giorno», e soprattutto «al medesimo prezzo con cui era di già stato venduto ed accaparrato». Una volta raggiunta la quantità giornaliera stabilita doveva immediatamente cessare «il beneficio di detta prelazione», concessa al «solo fine di provvedere la Città del detto quantitativo», affinché vi fosse «si dall'una che dall'altra parte, tutta la buona fede, senz'alcun emulazione, inganno e

---

tamente quello emanato nel 1739 da Monsignor Angelo Locatelli che contempla puntuali "provvedimenti" in merito "allo sbarco del pesce, trasporto e introduzione in Città", nonché per il "buon regolamento della Pescaria", pubblicato in G. Cavezzi, a cura di, *Il pesce, i pescivendoli*, cit., pp. 113-117.

<sup>60</sup> La cronica carenza del mercato cittadino conferma che il pesce, una volta sbarcato doveva prendere altre direzioni, meno vincolanti e più redditizie, come si evince anche dalle pene previste, nei capitoli dell'appalto della *pescaria* (vedi nota 62), e già negli Statuti, per coloro che praticavano il commercio di contrabbando.

<sup>61</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, Summarium 20, Num. 14, anche in Summarium Addizionale 46, Num. 2.

mercimonio illecito». Inoltre veniva fatto obbligo ai due "Pescivendoli deputati" di pagare «puntualmente il prezzo di esso Pesce, né possa giammai ritardarsi l'effettivo pagamento di esso». Infine, al contrario di quanto avveniva in passato quando si era fatto ricorso all'appalto della pubblica *pescaria* per garantire il rifornimento cittadino<sup>62</sup>, i due deputati non godevano di alcuna privativa, «così che sarà lecito ad ogn'uno di portare a vendere il Pesce in detta Città, cioè nella pubblica Pescaria, o nella Piazza di Campolegio». Pertanto si richiedeva, nell'interesse di tutti, la collaborazione "delli Proprietari e Parzionatevoli", obbligando al pagamento di 50 scudi chiunque si fosse opposto, da «applicarsi per un terzo alla Reverenda Camera per l'altro terzo al beneficio delle pubbliche strade e per l'altro terzo al nostro Fisco». Sanzioni erano però previste anche per i "Pescivendoli deputati dal Pubblico", che incorrevano nella pena di «tre tratti di corda, da darsi» qualora non avessero rispettato le disposizioni contenute nell'editto. Particolare degno di nota è il fatto che in questo editto non si faccia più menzione delle *regalie* contemplate in passato dai vari provvedimenti emanati che prevedevano, in virtù della "superiorità" rappresentata dalle autorità laiche e religiose, l'elargizione a titolo gratuito di «due libre di pesce nobile per ciascuna soma», in vendita nel mercato cittadino, al Magistrato deputato per la stima del prezzo e di «sei libre di pesce Nobile», ad un terzo del loro valore e in ciascun giorno di magro, ai Monsignori Arcivescovo e Governatore<sup>63</sup>. Inoltre, si faceva obbligo ai due "Provveditori" di acquistare il pesce al prezzo corrente di mercato, al contrario di quanto prescritto dalle norme statutarie. Segnali anche questi della consapevo-

---

<sup>62</sup> Come nel 1731, «per riparare ai presentanei bisogni della Città», e nel 1738: ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 46, Num 14 A, *Tenorum Capitulum Sopradicti Appaltus Piscaria*, 8 febbraio 1731. I capitoli dell'appalto prevedevano, per i pescivendoli che portavano a vendere il pesce nella pubblica *Pescaria*, un dazio di 2 baiocchi per soma, e qualora non avessero voluto «pagare detti baj. 2 per soma [quattrini 4 ogni 100 libbre], in tal caso possa detto Appaltatore pesarlo e farli pagare quattrini 6 per ogni centinaio di pesce»; ASF, *Zibaldone*, "Circa l'appalto della pubblica Pescaria", 21 febbraio 1738, cc. 191r-192r. L'appalto doveva però durare non più di un anno «affine di vedere in pratica se la cosa riesca di comodo, ò di maggior incomodo della Città», puntualizzando «che siccome s'impone la pena a chi porterà in Città pesce di contrabbando, così ancora deve imporsi la pena all'Appaltatore in caso che per sua colpa resti la Città sprovvista di pesce».

<sup>63</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 46, Num. 17, "Rescritto della Sagra Congregazione del dì 13 luglio del corrente anno 1752"

lezza di come, ormai, le antiche “consuetudini” poco si confacessero ad una realtà di mercato in rapida trasformazione.

Al riguardo, una fonte documenta in modo puntuale le modificazioni in atto nel mondo della pesca. La testimonianza è resa da cittadini del Porto di Fermo, i quali confermano alle autorità tributarie quanto già affermato dai pescatori in merito alle modalità della vendita del pesce, ai fini dell'imposizione fiscale sul prodotto estratto dal territorio fermano:

Noi sottoscritti, non avendo interesse alcuno nelle Paranze e Pesca che si fa da questi abitanti del Mare Adriatico, attestiamo che da tempo in tempo dopo aver fatta la pesca, e preso una quantità di pesce da dette Paranze, nello spazio di mare che si distende in longitudine dal fiume Potenza al fiume Tronto, viene quello portato e ridotto al Lido, ove sono edificate le capanne, e magazzini, o siano piccole case in servizio di raccogliere li pescatori, le loro reti, i sartiami. Vengono indi in dette Capanne a provvedere il pesce per introdurlo alla vendita nel Porto e nella città di Fermo stesso, persone di detto Porto che non sono interessate nella pesca. Vengono gli abitanti de' Castelli e fattone provizione lo trasportano, ed introducono nel Contado per farne vendita; vengono gli Esteri ancora dalle Province della Marca ed Umbria, e dal Ducato di Camerino, e fattane di esso acquisto, nelli maggior parte passando per il Contado Fermano, trasportano il Pesce suddetto dalle dette Capanne alla Vendita nelle Città, e Luoghi di dette Province, senza che niuno de' Pescatori Proprietarj ed altri interessati facciano e commettano alcun atto d'introduzione per se stessi, né col mezzo d'altri, e neppure alcun atto d'estrazione, o sia traffico, sì dal Contado che dal suddetto Porto e Città. Un tal contegno, ed osservanza abbiamo visto [...] praticare in tutti i tempi dell'anno trovandoci frequentemente, e rispettivamente allo sbarco e smercio del pesce, e come abitanti e dimoranti in questo luogo<sup>64</sup>.

Emerge, in definitiva, da questa fonte, come la fase espansiva della produzione e del commercio ittico, che si registra in questi ultimi decenni del Settecento dietro le sollecitazioni del mercato, fosse alla base di quel processo di “specializzazione” del lavoro che modificherà radicalmente il rapporto tra produzione e mercato, sino ad allora regolato da un sistema di intermediazione storicamente definito dai rigidi dettami delle norme statutarie. La tradizione di

64 ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 46, Num. 3, Porto di Fermo, 5 maggio 1779.

«ritenere ogni barca il proprio *parzionatevole*», traeva origine, infatti, da disposizioni statutarie che avevano strutturato i circuiti dello scambio in modo da consentire l'ingresso ad essi ai soli interessati alla pesca, ovvero ai soli produttori, estromettendo tutte quelle figure legate all'intermediazione e con interessi che spesso contrastavano con quelli della comunità<sup>65</sup>. Pertanto, sino a Settecento inoltrato, il *parzionatevole* rimase la figura deputata allo smercio del pescato, legata però al resto dell'equipaggio di cui comunque faceva parte, pur con mansioni diverse. E le modificazioni che stanno intervenendo in questo periodo nel mondo della pesca, destinate a caratterizzarne a lungo la struttura, sono forse tutte racchiuse nella trasformazione semantica che subisce questo termine. Il *parzionatevole* era, infatti, colui che per antica consuetudine è “alla parte”, che partecipa alla ripartizione degli utili in relazione al ruolo ricoperto e che riceveva, quindi, un compenso per la mansione svolta, ovvero quella di occuparsi della vendita del pescato. Ma *parzionatevole*, già a fine Settecento e, ancor più, nell'Ottocento è soprattutto colui che vanta “delle parti” sopra la barca, ovvero è proprietario di porzione di essa e, dunque, anche del pescato, avendo anticipato somme di denaro ai proprietari, come spesso accadeva, per rinnovare le attrezzature o in momenti di difficoltà.

Una figura, quindi, legata alle esigenze di credito dei pescatori e alle necessità di esaudire le sollecitazioni di un mercato in espansione, che è all'origine del processo di separazione tra attività produttiva e attività commerciale - futuro tratto caratteristico dell'economia della pesca - e della precoce subordinazione dei produttori agli interessi mercantili<sup>66</sup>.

Un processo di separazione che è già in atto nel 1780, come documenta la testimonianza di alcuni pescatori, i quali lamentano la presenza, già da molti anni, di numerosi “Pescivendoli esteri” che si recano in quel porto a comprare il pesce «per farne mercimonio per loro conto e per portarlo a rivendere ne' Luoghi del Contado Fermano, ed anche ne' Luoghi delle Province dell'Umbria». Affermano inoltre che in seguito a ciò si era

65 ASF, *Statuta Firmanorum*, cit., si veda cap. I, note 40-41 e 45.

66 Tali problematiche, riconducibili ad un modello ben diffuso nella pesca artigianale europea dell'età moderna, sono state oggetto di una acuta riflessione storiografica, al centro dello studio di A. Clemente, *Il mestiere dell'incertezza. La pesca nel Golfo di Napoli Tra XVIII e XX secolo*, Napoli 2005.

dimesso l'uso, che vi era anticamente e precedentemente a detto concorso de' pescivendoli forastieri, di tenere ogni Barca li proprj Pescivendoli, che erano ammessi a partecipare dell'utile della pesca, per portare essi fuori di qua il pesce alla vendita, di modo che niuna Barca, o sia Paranze al presente, e nominatamente in questo triennio corrente hanno tenuto e ritengono più detti pescivendoli partecipi, anzi si è tolto affatto una simil costumanza, vendendosi nei Magazzeni il pesce a persone che non hanno interesse nella pesca, e da queste si fa il trasporto a proprio conto e rischio nei detti luoghi, senza minimo interesse de' pescatori e proprietarj delle Paranze. E tutto ciò noi sappiamo essendo cosa notaria e pubblica ed essendoci nota una tal consuetudine e traffico vedendolo tutto il giorno praticare<sup>67</sup>.

La significativa presenza di 58 pescivendoli e commercianti di pesce, documentata da un dettagliato elenco del 1779<sup>68</sup>, è indicativa del peso economico raggiunto dalla commercializzazione del pesce, gestita ormai da personaggi esterni alla gerarchia produttiva. Dei nominativi è specificata la rispettiva provenienza e i luoghi o i mercati raggiunti: a vendere il pesce nella *pescaria* di Fermo sono quattordici commercianti del Porto; mentre hanno «introdotto e venduto il pesce nei Castelli del Contado Fermano», due pescivendoli del Porto, quattordici di Loro Piceno, e una donna detta «la Morte di Petritoli»; infine, per «fuori dello Stato Fermano», e in particolare per l'Umbria, hanno estratto «some e carri di pesce» sei commercianti del Porto, dieci pescivendoli di Belforte e due di Tolentino.

Gli addetti alla produzione, pescatori e proprietari di *paranze*, lamentano, in definitiva, il fatto che i maggiori proventi derivanti dalla vendita del pesce siano ritratti da coloro che si occupano della commercializzazione e che acquistano dalle barche il pesce a prezzo «vilissimo». Una fonte del 1779 offre un'interessante testimonianza sulle modalità di queste attività nel Porto di Fermo:

lo sbarco del pesce, che si prende dalle Paranze del Porto, suol farsi e trasportarsi col mezzo dei cesti, o panieri alli magazzeni vicini al mare, li quali cesti e panieri da esse Paranze vengono estratti con pesce assortito, cioè ognuno contiene pesce informe mediocre e nobile e spasi nel magazzino o fuori di esso, ven-

67 ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 32, Num. 4, Porto di Fermo, 18 giugno 1780.

68 ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 20, Num. 15, Porto di Fermo, 23 agosto 1779.

gono i pescivendoli o dell'istesso porto, o forastieri, e trattano o per tutta la pescata sbarcata, ovvero per una porzione di essa, e quello che più offerisce, ottiene la compera<sup>69</sup>.

I prezzi al minuto in questi anni oscillano tra i tre e i sei baiocchi per libbra<sup>70</sup>. Su essi incidono «la qualità della stagione, la quantità del pesce pescato, la competenza degli operatori, ed il tempo e giorno dell'uso necessario di esso. Il quale prezzo poi secondo le dette circostanze suol essere al più trenta, od anco trentacinque paoli al cento, e non mai minore di uno scudo al cento»<sup>71</sup>. Nel 1780 alcuni pescivendoli affermano che in media «preso il valore e prezzo del pesce di un tempo all'altro, tanto in tempo di grand'abbondanza, quanto di scarsezza di pesce, quanto ancora considerato il tempo delle vigilie e giorni, che è lecito l'uso delle carni, una Soma di pesce consideriamo, ed affermiamo possa esser di valuta scudi 6»<sup>72</sup>.

Il processo di separazione tra attività produttiva e attività commerciale, che comincia a delinearsi in questo periodo, avrà riflessi anche sul sistema di remunerazione «alla parte», caratterizzato dalla struttura ineguale della ripartizione dei profitti. La separazione tra il momento produttivo e quello distributivo è però anche un tratto quasi morfologico dell'economia di questa attività, generato dall'incompatibilità dei tempi della pesca con quelli connessi alle attività di terra, come il trasporto e la vendita del pesce sui mercati. La necessità, pertanto, dell'intermediazione sembrerebbe una conseguenza oggettiva dell'economia della pesca<sup>73</sup>. Ma c'è un aspetto dell'intermediazione che comincia ad assumere un'importanza non trascurabile, ed è quello legato all'anticipazione dei capitali. Già

69 ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 32, Num. 4, 1779.

70 Un trattamento di favore era stato riservato «per antica consuetudine», agli ecclesiastici, i quali potevano acquistare in ogni stagione dell'anno, il pesce a due baiocchi la libbra, «e sempre del migliore» (ASF, *Zibaldone*, 21 febbraio 1738, c. 191r-192r).

71 ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 32, Num. 4 (1779).

72 ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 20, Num. 12 A, 27 gennaio 1780, dichiarazione di Palmiero Palmieri, Gio. Battista Panfilj, Domenico Mazzaferrì, Valentino Pennacchietti, Saverio Cavalieri, Domenico Mattiucci, *pescivendoli* «prattici ed informati di tal mercanzia e della vendita e compra della medesima».

73 Su questi aspetti e sull'importanza sempre maggiore assunta dall'intermediazione nel-

Mitchell, nel delineare le diverse tipologie strutturali dell'economia della pesca nell'Europa moderna, poneva l'accento sul ruolo che il mercante giocava nell'attività produttiva, come anticipatore di capitali e come responsabile della vendita del prodotto, sottolineando, in definitiva, come l'asimmetria sociale generata dalla debolezza economica dei produttori fosse all'origine della funzione finanziaria del mercante<sup>74</sup>.

Le condizioni di vita dei pescatori, anche quando possedevano in proprio i mezzi, erano spesso segnate da una profonda depressione economica, dovuta principalmente ai meccanismi nei quali restavano compressi al momento dell'acquisto di un'imbarcazione. La necessità di credito cresceva progressivamente in relazione alle spese di manutenzione, ai rischi connessi nell'attività della pesca, alla dipendenza dei produttori dai meccanismi del mercato. La sussistenza dei pescatori aveva pertanto bisogno di anticipazioni e questa esigenza dava origine ad un circolo perverso che perpetuava la loro debolezza, economica e contrattuale, nei confronti dei creditori.

In merito alla ripartizione degli utili, le fonti restituiscono informazioni puntuali. Per antica consuetudine la modalità di remunerazione "alla parte", ovvero la ripartizione degli utili secondo quote stabilite, era regolata in relazione alle "parti" nelle quali veniva divisa l'imbarcazione utilizzata per la pesca. Esse variavano a seconda del tipo di imbarcazione e del numero degli uomini dell'equipaggio<sup>75</sup>. L'utile che si ricavava dalla vendita del pescato veniva, pertanto,

l'economia della pesca si veda A. Clemente, *Il mestiere dell'incertezza*, cit., in particolare il paragrafo "I caratteri strutturali della pesca artigianale: asimmetria e predominio mercantile", pp. 35-39.

<sup>74</sup> A.R. Mitchell, *La pesca in Europa agli inizi dell'età moderna*, in "Storia economica Cambridge", vol. V, *Economia e società in Europa nell'età moderna*, Torino 1978, pp. 166-168.

<sup>75</sup> Ancora nei primi decenni del Novecento, Liburdi ricorda che le parti, nelle quali veniva ripartito l'utile di una coppia di *paranze*, erano 34 nel periodo invernale e 30 nel periodo estivo, essendo l'equipaggio composto complessivamente da 17 uomini: *parone*, marinai, *giovinnotti*, *mozzi*, alla prima *paranza*; *sottoparone*, marinai, *giovinnotti* e *mozzi*, nella seconda detta la *gemella*. A terra rimaneva invece lo *sbarzocco* che serviva, con il suo battello, da collegamento con le *paranze* per il ritiro dei panieri di pesce o per il rifornimento di viveri, e per queste mansioni percepiva due *quartarole*, ovvero mezza parte, cfr. E. Liburdi, *Per una storia di San Benedetto*, cit., p. 115, nota 78. Con il termine *quartarola*, di origini antichissime, venne per lungo tempo indicata anche la *quartam partem* del pesce che gli Statuti fermiani concede-

ripartito in tante parti quante erano quelle in cui era stata divisa l'imbarcazione. Una testimonianza attesta che a Porto Recanati

ogni di Paro di Paranze, sogliono fare 18 e più parti, ogni parte guadagna scudi 70 circa, liberi da qualunque spesa per il mantenimento degli Uomini, per cui vi andranno scudi 20 circa il mese, e detta parte annuale si ricava dalla pescagione e vendita del pesce di ciascun paro di paranze<sup>76</sup>.

La ripartizione dei profitti tra gli uomini dell'equipaggio era, invece, determinata dal carattere eminentemente gerarchico della vita di bordo. Il guadagno di ogni singolo componente variava pertanto in relazione al ruolo assegnatogli sulla barca e alle mansioni svolte<sup>77</sup>. L'importanza del ruolo del capobarca o *parone*, come veniva chiamato colui che aveva in condotta la barca nelle campagne di pesca, quando non era il proprietario stesso, si traduceva nella diversa entità del compenso, egli riceveva infatti una porzione di parte in più rispetto ai marinai.

Secondo le dichiarazioni di alcuni proprietari e *paroni* di *paranze* del porto di San Benedetto<sup>78</sup>, "il fruttato" che si ricavava annualmente «dalla vendita del pesce per ogni paro di Paranze», ascendeva a «scudi 600 circa, senza comprenderci le spese per mantenimento de' marinari, in tanto vitto e altro occorrente»<sup>79</sup>. Cifre che, seppure sottostimate in quanto rilasciate nel corso di un interrogatorio ai fini dell'esazione fiscale, risultano tuttavia abbastanza attendibili se confrontate con quelle fornite da Liburdi relative al 1846<sup>80</sup>, che registrano un rica-

vano di trattenere, per il proprio vitto, ai pescatori dei Castelli più lontani che si recavano a vendere il pesce nella pubblica *pescaria* di Fermo (ASF, *Statuta Firmanorum*, cit., p. 174).

<sup>76</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 41, Num. 8, 25 luglio 1779.

<sup>77</sup> Sulle modalità della ripartizione degli utili si vedano anche S. Anselmi, *La pesca in Italia*, cit., in Autori Vari, *Viaggio nel mondo della pesca*, cit., pp. 35-36; e M. L. De Nicolò, *Microcosmi*, cit., pp. 251-260.

<sup>78</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 41, Num. 9 A-C, 24 giugno 1779. Essi sono Francesco Spina proprietario di due paia di *paranze*, «una delle suddette sono otto anni in circa che la ritengo e l'altro pajo quattro anni in circa», Antonio Lacchè, *parone* delle *paranze* «spettanti al Signor Cavaliere Scariglia, esistenti in questa spiaggia di San Benedetto», Giuseppe Giorgetti, Pasquale Sciarra, Giovanni Collina, Pietro Amico Palestini.

<sup>79</sup> ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 41, Num. 9 A, 25 luglio 1779. Testimonianza di Francesco Spina.

<sup>80</sup> E. Liburdi, *Per una storia di San Benedetto*, cit., p. 115.

vo medio anno di circa 900 scudi, dei quali «550 formavano la quota da dividersi trimestralmente fra gli interessati alla pesca (armatore ed equipaggio), suddivisione che facevasi per conteggio in 25 parti a *paracoccio*<sup>81</sup> o paio di paranze: 22 scudi adunque per quota e, di queste parti, la metà spettava all'armatore. I rimanenti 440 scudi si conteggiavano per i viveri della ciurma (390) e per le bollette di finanza»<sup>82</sup>.

Risulta, comunque, una costante la detrazione, dal prodotto lordo, delle parti o quote "spettanti alla barca", che possono considerarsi come quota dominicale e che comprendeva, oltre al diritto di proprietà della barca, strumento di lavoro, anche gli attrezzi per la pesca e il grado di usura o deperimento di entrambi. Alla ripartizione degli utili partecipavano quindi, oltre all'armatore e agli uomini dell'equipaggio, anche i *parzionatevoli*, che avevano interessi nella barca stessa, e i prestatori o anticipatori di capitali finanziari. Erano infatti costoro che si assicuravano lo smercio di gran parte del pescato, anticipando somme di denaro che spesso i proprietari non erano in grado di restituire, trovandosi costretti, talora, a cedere quote parte della barca<sup>83</sup>. Sui proprietari, inoltre, gravavano anche tutte le spese per la manutenzione o il rinnovo degli strumenti di lavoro, oltre all'intero rischio dell'impresa<sup>84</sup>. E lo attestano anche le fonti ufficiali dell'epoca in merito alla ripartizione degli utili:

Noi sottoscritti, pubblici Notari, attestiamo che del Ritratto e Denaro che si rica-

81 Preme sottolineare questo curioso abbinamento di *para* e *coccio*, ovvero di *paranza* e "coccia", termine con il quale si indicava la pesca (nonché la rete) praticata, nell'alto Adriatico, con i *bragozzi* sempre usati in coppia. Si veda M. L. De Nicolò, *Adriatico. Cultura e arti del mare*, Fano 1996, p. 40: «Alla parola *coccia*, con la quale si indicava la rete, così come le barche che la trainavano e la stessa tecnica di pesca, nel corso dell'Ottocento, epoca in cui questa tecnica si afferma con forza, si associa, quasi a sinonimo, *paranza*, termine che tradisce l'esigenza da parte delle marinerie, di coniare vocaboli alternativi più vicini al linguaggio corrente».

82 E Liburdi, *Per una storia di San Benedetto*, cit., p. 115.

83 Gli esempi che registrano le fonti notarili sono numerosi, si veda M. Ciotti, *Le fonti notarili per lo studio del naviglio minore a San Benedetto del Tronto nel XVIII secolo*, in «Studia picena», nn. LXIV-LXV (1999-2000), pp. 281-345.

84 Infatti, «laddove il prodotto non è controllabile, l'anticipatore non ha interesse ad assumersi interamente il rischio connesso alla fluttuazione dei raccolti ma, piuttosto, a perpetuare i sistemi di remunerazione alla parte, che lasciano ai soli pescatori l'alea dell'impresa, siano o no essi proprietari dei mezzi e delle attrezzature», cfr. A. Clemente, *Il mestiere dell'incertezza*, cit., p. 37.

va dal pesce in ciascuna paranza, se ne facciano parte in 17, in 18 circa. Cioè 13 o 14 porzioni si dividono fra Marinari e Magazziniere<sup>85</sup>, e 4 porzioni restanti di detto denaro sono di ciascun proprietario e su di queste quattro porzioni si levano le spese de conciami, reti, attrezzi, vele ed altro di uso di dette Paranze, di modo che, se il ritratto di esso pesce in un anno sia di scudi 600, il proprietario ne percepisce scudi 132 circa e li rimanenti agli marinari suddetti, e perché detti scudi 132 circa essi proprietarij devono spenderli nelli conciami sedduetti, rimangono all'incirca 40 scudi di loro profitto, che per altro è incerto giacché le disgrazie delle tempeste danno ora più, ora meno di dispendio, e risarcimento de Danni, essendo per altro il Capitale posto sopra dette Paranze da detti Proprietarij in pericolo di perdersi totalmente, come pur troppo ne sono accadute, e tutto ciò possiamo deporre ed attestare per averne osservato li libri rispettivamente, ed esserci trovati alli Conti di qualche Paranza, e per esserne informati della Consuetudine e Stile, che tienesi nella divisione degl'utili<sup>86</sup>.

Il modello di funzionamento della pesca artigianale, appena delineato, caratterizzato sempre più dalla pervasività dell'aspetto speculativo, fu reso possibile anche a causa del mancato sviluppo di una dimensione "comunitaria" della pesca in grado di tutelare i pescatori dai meccanismi di sperequazione esercitati

85 Il "magazziniere" è in questo caso colui che si occupa della commercializzazione del pescato di una o più imbarcazioni. È una figura che nella documentazione è spesso associata al *parzionatevole*. Magazziniere risulta essere, però, anche Mariano Bronzi, ministro dell'Appaltatore generale, e subappaltatore delle gabelle del pesce per il triennio 1778-1780. Egli infatti si occupa dello smercio dell'intero pescato di un paio di paranze del Porto di Fermo, padroneggiate da paron Giorgio Vecchiola. Il suo ruolo è pertanto quello di commercializzare il prodotto di ogni pescata, e di curarne il trasporto verso i mercati del contado sino alle piazze delle città dell'entroterra appenninico. Come risulta da un elenco (una "nota del pesce"), che registra le quantità di pesce venduto dal Bronzi, «per il contado», «per lo Stato di Fermo» e «per fuori dello Stato», e i nominativi dei pescivendoli che lo hanno smerciato dal primo gennaio a tutto dicembre 1779, con un ricavato complessivo di circa 3.000 scudi (ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 32, Num. 3). "Magazziniere" è anche Domenico Palmieri, altro ministro e subappaltatore delle gabelle del pesce, sempre per il triennio 1778-1780, il quale ha curato lo smercio dell'intero pescato, ancora nel 1779, delle *paranze* padroneggiate dal parone Giacinto Uva, per un totale di 59.065 libbre [circa 200 quintali], delle quali 26.425 [circa 90 quintali] commercializzate nel contado e 32.640 [circa 110 quintali] vendute per fuori contado e per l'Umbria (ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium 33, Num 1).

86 ASF, *Firmana Gabellae*, cit., Summarium Addizionale 46, Num. 21, Porto di Fermo, 9 maggio 1782.

dagli intermediari<sup>87</sup>. In definitiva, la mancanza di forme di organizzazione sociale tra i lavoratori del mare, sconosciute in quest'area fino ad Ottocento inoltrato<sup>88</sup>, fu uno dei fattori che favorirono il processo di separazione tra attività produttiva e attività commerciale, con conseguente subordinazione dei pescatori agli interessi mercantili. All'importanza del ruolo assunto dall'intermediario, quale anticipatore di capitali, si riconducono una serie di fattori che caratterizzeranno a lungo la struttura organizzativa dell'impresa peschereccia. In primo luogo la perpetuazione della remunerazione "alla parte", che lasciava ai soli pescatori il rischio dell'impresa, essendo retribuiti non in relazione al lavoro svolto o al tempo impiegato bensì alla quantità di prodotto ottenuto e sbarcato<sup>89</sup>. La necessità, dunque, di esaudire la crescente domanda di un mercato in espansione e i margini di speculazione che esso offriva agli intermediari, favorirono in definitiva il perpetuarsi dell'asimmetria sociale della struttura produttiva della pesca, che è all'origine, da una parte, della miseria dei pescatori, non in grado di capitalizzare il proprio lavoro, dall'altra, del consolidamento economico e finanziario dei commercianti e anticipatori di capitali, destinati a diventare, soprattutto nel corso dell'Ottocento, i nuovi esponenti della classe armatoriale.

L'innovazione "precaria" delle *paranze*<sup>90</sup>, finirà per rivelarsi, pertanto, uno strumento insufficiente per la modernizzazione dei rapporti di lavoro e dell'impresa peschereccia. Il "portato" dell'innovazione, in questo caso, si configura piuttosto come l'esito del forte condizionamento del mercato sulla struttura pro-

87 Sulla funzione sociale delle organizzazioni e corporazioni di mestiere nel settore della pesca si vedano C. M. Moschetti, *Aspetti organizzativi e sociali della gente di mare nel Golfo di Napoli nei secoli XVII e XVIII*, in R. Ragosta, a cura di, *Le genti del mare Mediterraneo*, Napoli 1981, pp. 937-973; e A. Clemente, *Il mestiere dell'incertezza*, cit., in particolare il paragrafo "La crisi dell'organizzazione comunitaria", pp. 83-90.

88 Se si esclude l'esperienza societaria della mariniera mercantile di Grottammare (M. Ciotti, *La Società del Corpo Marittimo di Grottammare (1775)*, in «Proposte e ricerche», n. 47/2001, pp. 45-65) e una limitata forma di associazionismo come quella della "Bastasia", una organizzazione di braccianti e facchini di mare, finalizzata a garantire le operazioni di carico e scarico delle merci e l'ormeggio delle imbarcazioni. Sulla "Bastasia" di San Benedetto si veda G. Guidotti, *Da San Benedetto in Albula a San Benedetto del Tronto*, vol. II, Verona 1990, pp. 79-80.

89 A. Clemente, *Il mestiere dell'incertezza*, cit., p. 325.

90 Come è stata definita da Biagio Salvemini che ha descritto l'analogo processo avvenuto nel settore della pesca in area pugliese, in *Dalla "gaetana" al motopesca*, cit., pp. 77-121.

duktiva della pesca artigianale e vede l'affermarsi del profitto mercantile orientato all'accumulazione a fronte dell'immiserimento dei produttori. Una povertà «che ha i caratteri dell'*ancien régime*, ma anche quelli del sottosviluppo capitalistico»<sup>91</sup>, come rilevano le indagini condotte da Levi Morenos, agli inizi del Novecento, sulle cause strutturali della cronica miseria dei lavoratori del mare<sup>92</sup>. È interessante a questo proposito quanto emerge da una relazione sulla pesca del Compartimento Marittimo di Ancona, redatta nel 1870:

Dagli studi fatti in oggetto è risultato, evidentemente, che gli armatori delle barche pescherecce hanno sempre fatto mercimonio e ritenzioni indebite sulle mercedi dei rispettivi equipaggi; che facendosi gli arruolamenti alla parte nasce un patto fra l'armatore ed il marinaio, generalmente gravoso al marinaio e vantaggioso all'armatore, perché costui porta in conto sociale spese riguardanti il puro mantenimento dei legni e degli attrezzi da pesca, come pure l'intera confezione di questi ultimi; mentre il marinaio, come avviene sui bastimenti da commercio dovrebbe avere i legni ed attrezzi, atti e sufficienti all'esercizio che deve intraprendere. Come pure si è osservato che le spese di dazi pubblici, di tasse governative, di affitto di locali per magazzini e conserva, di facchinaggio di panieri, di venditori e, finalmente, dei viveri e combustibili che vengono somministrati dagli armatori agli equipaggi, sono tali e tante, che assorbono al termine dell'arruolamento la meschina parte del povero marinaio, il quale rimane quasi sempre in debito verso l'armatore. Da ciò nasce un attrito continuo e una diffidenza reciproca [...], perché quel mestiere, per se stesso rischioso e faticosissimo, non ha migliore prospettiva che uno scarso prodotto durante l'esercizio per la soverchia ingordigia dei proprietari e negozianti di pesce, e la più squallida miseria nella loro vecchiezza, resa precoce appunto dagli stenti, dalle intemperie e dalle fatiche gravissime sostenute.

A questi inconvenienti pare si possa in qualche modo riparare col nuovo regolamento obbligando ogni armatore a tenere una regolare amministrazione da controllarsi al termine d'ogni arruolamento (che per consuetudine inveterata è duraturo per tre mesi) da qualche Autorità [...]. È ben vero che, nel momento in cui

91 A. Clemente, *Il mestiere dell'incertezza*, cit., p. 322.

92 Si vedano, in particolare, D. Levi Morenos, *La pesca marittima e i lavoratori del mare in Italia*, in «La Riforma Sociale», a. III, vol. VI (1896), p. 453-477; Id., *Il "proletariato peschereccio" nel problema adriatico*, Roma 1904; Id., *I problemi del credito e della cooperazione per le industrie pescherecce italiane*, Roma 1908.



la dottrina del libero commercio largamente, anzi generalmente, applicata in Italia, non potrebbe permettere che, da un regolamento sull'esercizio della pesca, venisse introdotto un sistema protettivo per la vendita del pesce; ma sembra d'altronde necessario che, nelle disposizioni transitorie, venga temporaneamente stabilita una certa sorveglianza fra i proprietari, i venditori e i pescatori, come pure sarebbe utile e conveniente di promuovere ed aiutare nel loro impianto appositi magazzini cooperativi a beneficio della classe dei pescatori [...]; [nonché] parificare la classe dei pescatori a quella dei marinai mercantili per assoggettarla a tutte le norme disciplinari che i Codici di marina e commercio stabiliscono per gli arruolamenti, per le relative convenzioni, e per la retribuzione alla Cassa Invalidi di marina, affinché anche i pescatori abbiano la prospettiva di una vecchiaia aiutata se non interamente provveduta<sup>93</sup>.

Tale prospettiva si realizzerà, però, solo nei primi anni del Novecento con la legge 379/1904, emanata al fine di garantire anche ai lavoratori del mare una forma di previdenza e di assicurazione per la vecchia e gli infortuni, fornendo al contempo - almeno negli intenti del legislatore - gli strumenti necessari per promuovere lo sviluppo industriale della pesca<sup>94</sup>.

---

<sup>93</sup> MAIC (Ministero Agricoltura, Industria e Commercio), *Annali, La pesca in Italia*, vol. I, parte II, Genova 1872, pp. 147-150, "Appendice alla relazione sulla pesca della Sottocommissione nel Compartimento suddetto [Ancona]", Ancona 14 marzo 1870.

<sup>94</sup> Il testo in *Raccolta generale della legislazione italiana sulla pesca dal 1865 al 1965*, in "Archivio di Atti e Documentazione del Centro Italiano di Studi e Programmazioni per la Pesca", Milano 1967, pp. 246-247: "L. 11 luglio 1904, n. 379 - Recante provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori". Un'ampia e approfondita trattazione su questo intervento governativo è stata condotta da A. Clemente,